

LE GUIDE DI ANFFAS NAZIONALE

Ed. settembre 2025



S. A. 
Sportello
Accoglienza e
Informazione
Anffas



AGEVOLAZIONI PER I MEZZI DI TRASPORTO E SUPPORTI PER LA MOBILITÀ

Pubblicazione realizzata da:

Anffas Nazionale

Via Latina, 20 - 00179 Roma (RM)

Tel. 06/3611524 - 06/3212391

nazionale@anffas.net - www.anffas.net

Contenuti a cura di:

Avv. Alessia Maria Gatto

Avv. Corinne Ceraolo Spurio

Avv. Mariapaola Giardina

Centro Studi Giuridici e Sociale Anffas Nazionale

Supervisione a cura di:

Roberto Speziale, Presidente Nazionale Anffas

Grafica a cura di:

Miriam Prete - Ufficio Comunicazione Anffas Nazionale

Edizione del mese di settembre 2025

La presente guida è disponibile in formato digitale
sul sito di Anffas Nazionale

INDICE

CAPITOLO I - AGEVOLAZIONI RELATIVE AL SETTORE AUTO _____ **1**

1.1 Il contrassegno per la circolazione e la sosta	1
1.2 Persone aventi diritto al contrassegno	1
1.3 Procedura per la richiesta del contrassegno	2
1.4 Mancato rilascio del contrassegno	3
1.5 Agevolazioni per la circolazione	3
1.6 Agevolazioni per la sosta, assegnazione del parcheggio riservato e sosta gratuita sulle aree di sosta a pagamento	4
1.7 Procedura per ottenere il parcheggio riservato	5
1.8 Mancata assegnazione del parcheggio riservato	6
1.9 Posti destinati alla sosta gratuita delle persone con disabilità	6

CAPITOLO II - PATENTI DI GUIDA SPECIALI _____ **7**

2.1 Rilascio della patente speciale	7
2.2 Il rinnovo della patente speciale	7
2.3 Esonero da successivi rinnovi	8

CAPITOLO III - AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE AUTO _____ **9**

3.1 Beneficiari e tipologia di agevolazioni	9
3.2 Acquisto auto con IVA agevolata al 4%	10
3.2.1 Documentazione necessaria da presentare all'atto dell'acquisto	11
3.3 Detrazione IRPEF del 19% delle spese di acquisto o di riparazione	12
3.4 Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà	13
3.5 Esenzione dal bollo auto	13

CAPITOLO IV - AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO _____ **15**

4.1 I diritti delle persone con disabilità nel trasporto ferroviario	15
4.2 Le condizioni per fornire l'assistenza	17
4.3 Servizi persone con disabilità o a mobilità ridotta	17
4.4 Modalità di richiesta dell'assistenza delle persone a mobilità ridotta	18
4.5 Sanzioni	19
4.6 Altre agevolazioni per il trasporto ferroviario: la Carta Blu	19
4.7 Modalità di richiesta della Carta Blu	20

4.8 Agevolazioni tariffarie per le persone cieche	21
---	----

CAPITOLO V - AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AEREO 22

5.1 Regolamento europeo n. 1107/2006	22
5.1.1 Reclami	24
5.2 Regolamento europeo n. 181/2011	25
5.2.1 Sanzioni in caso di inadempienze	27
5.2.2 Reclami	28

CAPITOLO VI - AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI TRASPORTO VIA MARE E VIE NAVIGABILI INTERNE 30

6.1 Sanzioni in caso di inadempienze	32
6.2 Reclami	33

CAPITOLO I - AGEVOLAZIONI RELATIVE AL SETTORE AUTO

1.1 Il contrassegno per la circolazione e la sosta

Per agevolare le persone con disabilità negli spostamenti a bordo della propria automobile, è stata prevista la possibilità di richiedere un apposito contrassegno per la circolazione e la sosta che permette di fruire dei parcheggi riservati alle persone con disabilità (posizionati nei pressi di luoghi di interesse pubblico ed individuati con apposita segnaletica), di circolare con minori limitazioni rispetto alle altre autovetture e di essere esonerati dal rispetto dei limiti di tempo nelle aree di sosta a tempo determinato.

Al fine di adeguarsi alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea n. 98/376/CE, con il DPR n. 151/2012 è stato introdotto in Italia un nuovo contrassegno "europeo".

Dal 15 settembre 2012, infatti, viene rilasciato un contrassegno conforme al "*Contrassegno Unificato Disabili Europeo*" (CUDE) previsto dalla raccomandazione europea, di colore azzurro.



Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale indipendentemente dal luogo di residenza.

Il contrassegno può essere utilizzato anche negli altri paesi europei, fermo restando le regole di utilizzo vigenti in ciascuno di essi. Al tempo stesso, i cittadini europei, possessori di contrassegno rilasciato all'estero, possono utilizzare, in Italia, per fruire di tutte le relative agevolazioni.

Il contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo (come previsto dall'art. 12, comma 1, DPR n. 503/96), in modo tale che sia visibile per eventuali controlli.

1.2 Persone aventi diritto al contrassegno

L'art. 381 del DPR n. 495/92 prevede che per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con "**capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta**" il Comune rilasci apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. Tale autorizzazione, ai sensi dell'art. 12, comma 3, DPR n. 503/96, si intende estesa anche alle **persone non vedenti**.

È possibile, inoltre, ai sensi del successivo comma 4 dell'art. 381, richiedere una autorizzazione temporanea in caso di **infortunio o per altre cause patologiche con**

una durata determinata. In tal caso la certificazione medica dovrà specificare il presumibile periodo di durata della condizione che legittima il rilascio del contrassegno.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 2242/2015, si è occupato dell'interpretazione del concetto di persona con **“capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”**, propendendo per una interpretazione **non restrittiva**.

Il Ministero, ha, infatti, rilevato che l'art. 381 nel descrivere la **condizione richiesta** per il rilascio del contrassegno **“non fa esplicito riferimento agli arti inferiori né alla patologia che la ha determinata”** osservando altresì che la normativa è stata estesa anche alle persone non vedenti.

Secondo il Ministero, quindi, non vi sarebbe alcuna preclusione tale da impedire ab origine che il contrassegno venga rilasciato a *“persone, come disabile psichico, che teoricamente non presentano problemi di deambulazione, ma che proprio a causa della loro specifica patologia, non possono essere considerate autonome nel rapporto con la mobilità e la strada e necessitano comunque della mediazione di terze persone che le accompagnano e gestiscono i loro spostamenti.”*

Nella nota n. 1567/2016, il Ministero ribadisce nuovamente quanto sopra.

Si ritiene, quindi, anche alla luce dei suddetti pareri, che il riconoscimento dell'agevolazione sia da intendere legato alla difficoltà di rispettare, in virtù della propria disabilità, anche non motoria (ad esempio, quindi, intellettiva e/o del neurosviluppo), le normali regole di comportamento, nonché le norme che regolano la circolazione stradale.

1.3 Procedura per la richiesta del contrassegno

L'interessato deve essere in possesso della certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato il possesso dei requisiti.

La certificazione di cui sopra può essere sostituita dal verbale di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, “handicap” (l.n. 104/92) e “disabilità” (l.n. 68/99) rilasciato dalla commissione medica integrata. Come previsto dall'art. 4 della Legge n. 5/2012, infatti, dalla data del 9 febbraio 2012, tali verbali riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno.

Il cittadino munito della certificazione deve presentare al **Sindaco del comune di residenza** istanza in carta semplice (senza pagamento della marca da bollo) per la concessione del contrassegno allegando il certificato medico della ASL di appartenenza o il verbale che indichi la sussistenza della condizione richiesta.

L'autorizzazione ha **validità di 5 anni** e il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al primo rilascio.

Ove il contrassegno sia rilasciato a persone che si trovano in condizioni di invalidità temporanea, allo scadere del periodo, è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a fronte dell'attivazione di una nuova procedura e il rilascio di nuova documentazione medica attestante il possesso dei requisiti.

1.4 Mancato rilascio del contrassegno

Il rilascio del contrassegno per la circolazione e la sosta avviene al termine di una attività amministrativa volta solo ad accertare l'esistenza di certi requisiti nel richiedente precisamente individuati (c.d. attività vincolata) senza ulteriori valutazioni riconoscendogli un diritto soggettivo.

Non vi è, quindi, alcuna discrezionalità da parte della Pubblica Amministrazione. Il rigetto di tale richiesta, ove ritenuto illegittimo, può, pertanto, essere impugnato innanzi al Tribunale Civile.

Prima di procedere all'instaurazione di un giudizio, è possibile presentare una istanza motivata al Sindaco, richiedendo, in via di autotutela, una rivalutazione del proprio caso concreto.

1.5 Agevolazioni per la circolazione

L'art. 11 del DPR n. 503/96 prevede che alle persone detentrici del contrassegno **la circolazione e la sosta del veicolo al loro servizio sono consentite**, purché ciò non costituisca intralcio al traffico, **nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta**. Tali facilitazioni possono essere subordinate all'osservanza di eventuali motivate **condizioni e cautele**.

Il contrassegno, inoltre, consente di circolare nelle **ZTL** (Zone a Traffico Limitato) e nelle **“aree pedonali urbane”** a condizione che sia autorizzato l'accesso in tali aree anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

È consentito anche l'utilizzo, da parte dei veicoli al servizio delle persone con disabilità in possesso del contrassegno, dei **percorsi e delle corsie preferenziali** riservati a taxi e mezzi di trasporto pubblici (bus, pullman, etc.).

È necessario sempre esporre in originale e "*in modo ben visibile sulla parte anteriore della vettura*" il contrassegno durante l'uso.

Per agevolare i controlli sugli aventi diritto alle agevolazioni legate al possesso del CUDE è stato istituito il **Registro Pubblico CUDE**, ossia una banca dati nazionale online e digitale che consentirà, a pieno regime, di condividere, nel rispetto della privacy degli interessati, tutte le informazioni relative ai CUDE (*Contrassegno Unificato Disabili Europeo*).

Al Registro possono abbonarsi i Comuni e i comandi di polizia locale ottenendo così una migliore gestione dei contrassegni (rilascio, rinnovi, controlli) e, soprattutto, dell'accessibilità dei cittadini agevolando la sosta e la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale e permettendo l'accesso nelle ZTL degli altri comuni senza dover previamente comunicare l'ingresso agli uffici del comune di destinazione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare [questo](#) link.

1.6 Agevolazioni per la sosta, assegnazione del parcheggio riservato e sosta gratuita sulle aree di sosta a pagamento

L'art. 381, comma 5, del DPR n. 495/92 prevede la possibilità che il Comune assegni con propria ordinanza uno **spazio di sosta** a titolo gratuito alle persone **titolari del contrassegno** che ne facciano richiesta. Nel 2012 con la modifica introdotta dal DPR n. 151, è venuto meno il requisito del possesso dell'abilitazione alla guida e dell'auto.

Anffas ritiene che il parcheggio vada riconosciuto, quindi, anche alle persone non vedenti, ai minori con disabilità ed a coloro che siano del tutto impossibilitati a condurre un autoveicolo in virtù della loro disabilità, ma che, comunque, necessitino di essere trasportati in auto.

Lo spazio da adibire al parcheggio riservato può essere individuato sia in prossimità dell'abitazione della persona con disabilità sia in prossimità del suo luogo di lavoro, anche se in una città differente da quella di residenza.

Corte di Cassazione Penale - Sentenza del 7 aprile 2017, n. 17794

La Corte di Cassazione ha stabilito, che, fermo restando il configurarsi di una violazione all'art. 158, comma 2, del Codice della Strada, nell'ipotesi in cui venga occupato il posto riservato di una persona con disabilità si configura anche il delitto di **violenza privata**. È stato, quindi, punito il conducente che aveva lasciato la propria auto per diverse ore (dalle 10:40 del mattino alle 2:00 di notte) nello spazio di parcheggio riservato ad una donna con disabilità privandola della libertà di determinazione azione come conseguenza dell'impossibilità di utilizzarlo fino alla rimozione dell'auto.

L'agevolazione viene concessa dal Comune se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile e l'abitazione e il luogo di lavoro si trovano in zone ad alta intensità di traffico.

Come viene segnalato:

La zona di sosta è individuata attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruire.



Figura II 79/a Art. 120

SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE
Sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno.

La segnaletica verticale deve contenere (a differenza dei generici parcheggi riservati ai titolari del contrassegno speciale di cui si dirà in seguito) l'indicazione del numero di contrassegno dello specifico richiedente.

Il comma 3-bis dell'art. 188 del Codice della Strada, modificato dalla Legge n. 177/24, prevede che ai veicoli al servizio delle persone con disabilità titolari del contrassegno, fermo restando il diritto a sostare negli stalli ad esse riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento (c.d. "strisce blu").

1.7 Procedura per ottenere il parcheggio riservato

Per ottenere il parcheggio riservato occorre presentare apposita istanza al **Sindaco del luogo in cui andrebbe individuata la zona di parcheggio** allegando alla domanda la fotocopia del contrassegno ed eventuale ulteriore documentazione attestante la necessità del parcheggio (es. dichiarazione del datore di lavoro circa la sede lavorativa).

Il Sindaco, effettuata una valutazione comparativa tra gli interessi in gioco (difficoltà di deambulazione della persona con disabilità e sue personali necessità da una parte, generali condizioni di viabilità e di traffico dall'altra), deve adeguatamente motivare un eventuale rigetto, mettendo in risalto tutte le circostanze che lo hanno portato a non dare maggior peso all'interesse costituzionale della tutela delle persone con disabilità.

In genere, per tale decisione, il Sindaco assume anche il parere del Comando dei Vigili Urbani.

1.8 Mancata assegnazione del parcheggio riservato

L'art. 381, comma 5, del DPR n. 495/92 prevede, come evidenziato sopra, che l'amministrazione, eserciti un potere discrezionale dovendo **valutare se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile e l'abitazione e il luogo di lavoro si trovano in zone ad alta intensità di traffico**, a prescindere dal possesso del contrassegno.

Trattandosi, quindi, di un interesse della persona con disabilità da contemperare con altri interessi pubblici, la mancata assegnazione può essere impugnata come qualsiasi altro provvedimento amministrativo negativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).

1.9 Posti destinati alla sosta gratuita delle persone con disabilità

Il Comune deve stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita delle persone con invalidità munite di contrassegno e **può prevedere la gratuità della sosta** di tali persone nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili tali posti riservati.

Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, **muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli**, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili. I suddetti posti sono contrassegnati con apposita segnaletica.

Il Codice della Strada è stato recentemente modificato con un raddoppiamento, rispetto al passato, delle sanzioni per chi posteggia sui posti riservati alle persone con disabilità senza titolo, essendo previsto che chiunque usufruisca di tali stalli di sosta senza avere l'autorizzazione prescritta (CUDE) o ne faccia uso improprio, è soggetto al pagamento di una multa che può andare da 168 ad 672 euro.

CAPITOLO II - PATENTI DI GUIDA SPECIALI

2.1 Rilascio della patente speciale

Alla persona con disabilità, anche con “più minorazioni”, che voglia guidare un autoveicolo possono essere rilasciate le **patenti A, B, C, o D speciali** (art. 116, comma 4, del DL n. 285/92).

Per ottenere il rilascio della patente speciale, la persona con disabilità dovrà sottoporsi ad una visita di accertamento sanitario presso la **Commissione Medica Locale** verificherà il possesso dei requisiti.

La Commissione è presieduta dal Responsabile della Medicina Legale dell'ASL in cui è ubicata ed è composta e integrata:

- da altri due medici effettivi e due supplenti specialisti nelle patologie individuate;
- da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione;
- da un dipendente della Direzione Generale della motorizzazione del Dipartimento per i Trasporti;
- dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultimo è a titolo gratuito.

n.b. L'interessato può richiedere, a sue spese, di essere assistito durante la visita anche dal suo medico di fiducia.

Nel caso in cui la Commissione abbia dei dubbi sull'idoneità alla guida della persona con disabilità e non possa basarsi sui soli accertamenti clinici, procede ad una **prova pratica di guida** di un veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze.

Qualora la persona fosse diventata persona con disabilità in un momento successivo al conseguimento della patente, per non perdere la validità della stessa, deve sottoporsi ad apposita visita medica per ottenere il rilascio della patente speciale.

2.2 Il rinnovo della patente speciale

Le patenti speciali hanno una durata di **validità di 5 anni**, anche se spesso viene indicata una validità inferiore viste le specifiche situazioni.

Per il rinnovo delle patenti speciali è necessario presentare alla Commissione Medica un certificato medico e copia della patente, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità.

2.3 Esonero da successivi rinnovi

L'attuale formulazione dell'art. 119, comma 4, lett. a) prevede la possibilità di certificare, all'esito della prima o precedente visita, la presenza di una **patologia stabilizzata** e non suscettibile di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto.

I successivi rinnovi di validità della patente di guida possono essere esperiti secondo innanzi ai medesimi medici monocratici cui si possono rivolgere tutti i cittadini per l'ordinario rinnovo della patente (art. 25, comma 2, DL n. 90/2014).

CAPITOLO III - AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE AUTO

3.1 Beneficiari e tipologia di agevolazioni

Possono usufruire delle agevolazioni fiscali per il settore auto le persone con **disabilità intellettiva e/o relazionale, solo se titolari di indennità di accompagnamento e del riconoscimento di cui all'art. 3, comma 3, l.n. 104/92**. Per ottenere tale riconoscimento è necessario attivare un apposito iter di accertamento dei requisiti (per maggiori informazioni fare riferimento alla *Guida su Invalidità civile, stato di handicap e disabilità, Disability Card*).

Inoltre, hanno diritto a tali agevolazioni anche le persone con **impedita o ridotta capacità motoria** (solo se il veicolo è adattato), **pluriamputate** o con **capacità di deambulazione sensibilmente ridotta**.

Possono, infine, fruirne anche le persone **sorde e non vedenti**. Le persone non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Una persona è considerata sorda se affetta da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva.

Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse della persona con disabilità. Per il raggiungimento di questo limite non si deve tenere conto dei redditi esenti, come, per esempio, delle pensioni sociali, delle indennità (comprese quelle di accompagnamento), delle pensioni e degli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente alla persona con disabilità: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano ad essa intestati e non al suo familiare.

Le agevolazioni, in ogni caso, sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità (si vd. *Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità - agosto 2020* consultabile [qui](#)).

Le agevolazioni sono:

- **IVA agevolata al 4%** per l'acquisto o l'adattamento di un autoveicolo;
- **Detraibilità ai fini IRPEF del 19%** delle spese di acquisto o di riparazione dell'autoveicolo (con un limite massimo di spesa di 18.075,99 euro);
- **Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà dell'autoveicolo** (con esclusione delle persone non vedenti e delle persone sorde);
- **Esenzione dal bollo auto.**

Per quali tipi di veicoli:

Tutte le autovetture e motocarrozette al servizio della persona con disabilità di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, o ai 2.800 centimetri cubici, se con motore a diesel.

L'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 4 del 17 gennaio 2007 ha chiarito che nel caso di un figlio con disabilità, l'autoveicolo deve essere intestato o direttamente a lui o solo al genitore per il quale risulti fiscalmente a carico. La stessa Risoluzione ha anche precisato che non è ammissibile la cointestazione del veicolo.

3.2 Acquisto auto con IVA agevolata al 4%

La persona con disabilità o il familiare di cui è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti) possono beneficiare dell'IVA al 4% anziché al 22% sull'acquisto di autovetture nuove o usate aventi cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici (motore a benzina o ibrido), 2.800 centimetri cubici (motore diesel o ibrido) o di potenza non superiore a 150 kW (motore elettrico). Inoltre, essa è anche applicabile:

- all'acquisto contestuale di *optional*;
- alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dalla persona con disabilità (e anche se superiori ai limiti di cilindrata);
- alle cessioni di parti staccate ed accessori utilizzati per l'adattamento;
- alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità;
- alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.

Restano esclusi dall'agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati, anche se destinati al solo trasporto delle persone con disabilità.

L'IVA ridotta per l'acquisto di veicoli si applica per **una sola volta nel corso di 4 anni**.

La persona che ceda il veicolo **prima che siano trascorsi 4 anni** dall'acquisto, ove ciò non sia dovuto alla necessità di acquistare un nuovo veicolo su cui realizzare un nuovo adattamento, sarà tenuta a corrispondere la differenza fra l'IVA senza agevolazione (22%) e quella già versata (4%).

È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) perché destinato alla demolizione o in caso di furto (si vd. la Circolare dell'Agenzia delle Entrate consultabile [qui](#)). In questo caso, la persona con disabilità deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della "perdita di possesso" effettuata dal PRA. Se, invece, il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero, il beneficio non spetta.

3.2.1 Documentazione necessaria da presentare all'atto dell'acquisto

La certificazione necessaria da presentare **al momento dell'acquisto dell'autovettura è la seguente:**

1. Certificazione attestante la condizione di disabilità rilasciata da una Commissione medica pubblica, ossia più specificatamente:
 - per i non vedenti e sordi, un certificato che sia rilasciato da una qualunque commissione medica pubblica e che attesti tale loro condizione;
 - per le persone con disabilità intellettiva, il verbale di accertamento dell'handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3, l.n. 104/92) e il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento;
 - per le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o pluriamputate, il verbale di accertamento dell'handicap da cui risulti che il soggetto verte in handicap grave in virtù di patologie che comportino una limitazione permanente alla deambulazione.
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio antecedente non è stato acquistato analogo veicolo agevolato;
3. Fotocopia della dichiarazione dei redditi (se il veicolo è intestato al familiare della persona con disabilità, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che la stessa è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto).
4. Fotocopia della carta di circolazione da cui risultino i dispositivi prescritti per la conduzione dei veicoli (per i soli veicoli adattati);
5. Fotocopia della patente di guida speciale (solo per adattamenti in favore di chi guida);
6. Autodichiarazione da cui risulti la condizione di disabilità che comporta ridotte o impedito capacità di deambulazione (per i soli veicoli adattati).

Dal 2012 i nuovi verbali di accertamento dell'invalidità civile rilasciati dalle Commissioni Mediche, come previsto dall'art. 4 del DL n. 5/2012, riportano anche l'indicazione sul possesso dei requisiti per fruire di tali agevolazioni fiscali.

Il venditore dovrà emettere la fattura con aliquota al 4% e l'indicazione della normativa di riferimento comunicando all'Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dalla vendita, la data dell'operazione e la targa del veicolo, nonché i dati dell'acquirente.

L'agevolazione sull'IVA è applicabile anche nel caso in cui la persona stipuli un contratto di *leasing* traslativo, ove sia previsto al termine del periodo il riscatto del veicolo. La società di *leasing* potrà applicare l'IVA al 4% ai canoni di locazione finanziaria e al prezzo di riscatto.

3.3 Detrazione IRPEF del 19% delle spese di acquisto o di riparazione

Per l'acquisto dei veicoli (autovetture, autocaravan, motocarrozette, motoveicoli), per le spese di riparazione del mezzo (esclusi i costi di ordinaria manutenzione) la persona con disabilità ha diritto ad una detrazione Irpef del 19%, che va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

La detrazione spetta una sola volta (per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio dalla data dell'acquisto. È possibile riottenere il beneficio solo se il veicolo acquistato precedentemente viene cancellato dal PRA, in quanto destinato alla demolizione (il beneficio non spetta se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero).

La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo di imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi 2 anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse. Questa disposizione non si applica quando la persona con disabilità, a seguito di mutate necessità legate alla propria condizione, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Al di fuori di tale ipotesi, non è agevolabile l'acquisto del veicolo, prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto.

Oltre che per le spese d'acquisto, la detrazione IRPEF spetta anche per quelle di riparazione del mezzo. Sono esclusi i costi di manutenzione e quelli di esercizio (carburante, lubrificante, premio assicurativo). Occorre allegare alla **dichiarazione dei redditi** il documento comprovante la spesa. Se la persona con disabilità non è a carico di nessuno, allora tale documento deve necessariamente essere intestato a questa. Viceversa, se la persona con disabilità risulta fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere intestato alla persona con disabilità oppure a chi l'ha in carico.

Trascorsi almeno 4 anni dalla data dell'acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi.

Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l'utilizzo del mezzo (es. pedana sollevatrice). Per tali spese si può, comunque, usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, prevista per gli altri mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento della persona con disabilità, di cui si dirà più avanti.

La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

3.4 Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

I veicoli destinati al trasporto o alla guida delle persone con disabilità sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.

Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo e sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.

L'esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

La richiesta deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico secondo la modulistica già predisposta dall'ufficio.

In genere, occorre allegare:

1. Fotocopia della certificazione rilasciata dalla Commissione ASL ai sensi della l.n. 104/92;
2. Fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
3. Fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, se il richiedente è persona diversa dalla persona con disabilità.

3.5 Esenzione dal bollo auto

L'esenzione spetta sia quando l'auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l'intestatario è un familiare del quale è fiscalmente a carico.

Occorre presentare apposita istanza **all'ente concessionario del servizio di riscossione e gestione della tassa automobilistica regionale** (c.d. bollo auto).

Essendo la tassa di carattere regionale è necessario accertare chi sia deputato alla gestione di tale tassa, a seguito di specifica delega da parte della Regione di appartenenza. Tale servizio è delegato all'**ACI** in alcune Regioni, tra cui Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento. Nelle altre Regioni, viceversa, il servizio è di competenza dell'**Agenzia delle Entrate**.

Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l'esenzione spetta solo per uno di essi. Infatti, sarà egli stesso ad indicare la targa dell'auto prescelta. Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, etc.)

Per fruire dell'esenzione, la persona con disabilità deve presentare, solo per il primo anno, all'ufficio competente, oltre all'istanza anche la seguente documentazione:

1. Certificato attestante l'invalidità (solo il verbale d'invalidità per le persone sordomute e non vedenti ed anche il certificato rilasciato ai sensi della l.n. 104/92 per le persone con disabilità intellettiva, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e per le persone pluriamputate);
2. Fotocopia della carta di circolazione dell'autoveicolo;
3. Fotocopia dell'eventuale patente speciale (solo per chi guida);
4. Fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, in cui la persona con disabilità risulti a carico del richiedente (se persona diversa).

I documenti vanno presentati **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.

Una volta riconosciuta, l'esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l'interessato ripresenti l'istanza e invii nuovamente la documentazione, salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente il venir meno dei requisiti che avevano dato vita all'agevolazione.

Non è necessario esporre sull'auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.

CAPITOLO IV - AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO

4.1 I diritti delle persone con disabilità nel trasporto ferroviario

Il Regolamento europeo relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario n. 1371/2007, in vigore in Italia dal 4 dicembre 2009, si occupa di garantire alle **persone con disabilità e con mobilità ridotta a causa di disabilità, età avanzata o altre ragioni, l'accesso al trasporto ferroviario in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri cittadini** predisponendo regole che disciplinano *“la protezione delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel viaggio in treno e l'assistenza alle medesime”*.

È riaffermato che le persone con disabilità *“hanno diritto al pari di tutti gli altri cittadini, alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione”*.

Nelle premesse del Regolamento si legge che *“si dovrebbe prestare particolare attenzione alla **comunicazione alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di informazioni concernenti l'accessibilità dei servizi ferroviari, le condizioni di accesso al materiale rotabile e i servizi offerti a bordo**. Per assicurare ai passeggeri con menomazioni sensoriali un'informazione ottimale sui ritardi si dovrebbero usare, a seconda del caso, sistemi visivi ed acustici. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dovrebbero poter acquistare il biglietto a bordo senza maggiorazione”*.

In virtù di tale direttiva, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni hanno il dovere di garantire il trasporto pubblico ferroviario delle persone con disabilità e con mobilità ridotta, stabilendo anche quelle che sono le norme di accesso non discriminatorie, che devono essere applicate al loro trasporto.

Le persone con disabilità destinatarie della tutela sono tutte le persone la cui mobilità sia ridotta nell'uso del trasporto per qualunque condizione (disabilità fisica, intellettiva e/o relazionale, psichica, sensoriale permanente o temporanea oppure per ragioni di età) *“la cui condizione richieda un'attenzione del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona (art. 3, definizioni)*.

Il Capo V del Regolamento, intitolato *“persone con disabilità e persone a mobilità ridotta”* contiene le norme volte a garantire pari opportunità alle persone con disabilità nell'accesso al trasporto ferroviario.

In particolare, è stabilito che:

1. **Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni** stabiliscono o possiedono, con la partecipazione attiva delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, **norme di accesso non discriminatorie** applicabili al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta.
2. **Le prenotazioni e i biglietti** sono offerti alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta senza costi aggiuntivi, pur dovendosi assicurare, con azioni positive, tutti i diritti di pari opportunità nella fruizione dei servizi.
3. Un'impresa ferroviaria, un venditore di biglietti o un tour operator **non possono rifiutare di accettare una prenotazione o di emettere un biglietto per una persona con disabilità** o una persona a mobilità ridotta o **chiedere che una tale persona sia accompagnata da altri**.
4. Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni devono **garantire l'accessibilità** delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.
5. In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione fornisce gratuitamente **l'assistenza necessaria per salire o scendere dal treno**.
6. In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria non dotata di personale, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni si assicurano che siano indicate **informazioni facilmente accessibili** relative alle più vicine stazioni dotate di personale.
7. È fornita "l'assistenza a bordo" intesa come tutti gli sforzi ragionevoli atti a permettere alle persone con disabilità o ridotta capacità motoria l'accesso a tutti i servizi offerti sul treno.
8. È esclusa qualunque forma di limitazione finanziaria per la perdita totale o parziale o per il danneggiamento da parte dell'impresa ferroviaria di attrezzature specifiche per la mobilità delle persone con disabilità.

L'assistenza fornita alle persone con disabilità ea mobilità ridotta, come indicato dall'All. III al Regolamento è una norma minima di qualità del servizio, e in quanto tale deve essere sempre prevista e garantita.

4.2 Le condizioni per fornire l'assistenza

Le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i *tour operator* devono cooperare insieme per creare le condizioni necessarie al fine di fornire assistenza in stazione e a bordo alle persone con disabilità o con mobilità ridotta.

Tali forme di collaborazione si attuano anche attraverso le seguenti attività:

1. Notifica del tipo di assistenza richiesta

Con almeno 48 ore di anticipo è notificato all'impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al *tour operator* da cui è stato acquistato il biglietto, **del tipo di assistenza richiesta dalla persona con disabilità**.

Nel caso in cui il biglietto consentisse viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita una adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi.

A tal fine, tutti i soggetti di cui sopra adottano le misure necessarie ad assicurare la ricezione delle notifiche. Pur in assenza di notifica, comunque, devono essere compiuti tutti gli sforzi ragionevoli atti a garantire alla persona con disabilità di potere viaggiare.

2. Predisposizione di punti in cui segnalare l'arrivo in stazione o chiedere assistenza

Il gestore della stazione o altro soggetto autorizzato deve designare, all'interno e all'esterno della stazione ferroviaria, un certo numero di **punti all'esterno e all'interno della stazione ferroviaria** in cui le persone con disabilità e a mobilità ridotta possono **annunciare il loro arrivo in stazione** e, se necessario, **chiedere assistenza**.

3. Arrivo anticipato in stazione

La persona con disabilità o a mobilità ridotta si deve presentare nel punto designato a un'ora stabilita dall'impresa ferroviaria o dal gestore della stazione che fornisce tale assistenza, a condizione che tale momento non preceda di più di 60 minuti l'orario di partenza pubblicato o l'ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione.

Se non è stata stabilita un'ora entro cui la persona con disabilità o a mobilità ridotta è tenuta a presentarsi, essa si reca nel punto designato almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza pubblicato o dell'ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione.

4.3 Servizi persone con disabilità o a mobilità ridotta

Le **persone a mobilità ridotta** (es. persone in sedia a ruote, con difficoltà di deambulazione o problemi agli arti anche temporanei o con disabilità intellettiva) **con disabilità sensoriale** (non udenti o con disabilità uditive, o non vedenti o con disabilità visive) gli anziani e le donne in gravidanza **possono richiedere il servizio di assistenza**

in stazione per ottenere accoglienza in stazione presso il punto di incontro concordato o, per i viaggiatori in arrivo, al posto occupato sul treno, accompagnamento a bordo del treno in partenza o dal treno di arrivo all'uscita della stazione o, per chi prosegue il viaggio, a bordo di altro treno.

Può essere messa a disposizione, su richiesta, la sedia a ruote per l'accompagnamento in stazione a/dal treno, l'assistenza con carrelli elevatori per la salita e la discesa per i clienti su sedia a rotelle, l'eventuale servizio gratuito, su richiesta, di portabagagli a mano (per massimo 1 collo).

Oltre **260 treni** a media e lunga percorrenza (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Eurocity) e di trasporto regionale dispongono di una carrozza dotata di **posti attrezzati per il trasporto di due passeggeri su sedia a rotelle più due accompagnatori** (riconoscibile all'esterno da apposito simbolo internazionale).

Lo spazio destinato alla sistemazione dei viaggiatori su sedia a rotelle è provvisto di una zona viaggio con finestrino e vari accessori (tavolino, mancorrente, pulsante di chiamata, etc.) ed è situato di servizi igienici adeguati.

I clienti che hanno la possibilità di trasferirsi dalla propria sedia a rotelle pieghevole al posto a sedere, possono viaggiare anche sui treni non attrezzati, previo accordo con la Sala Blu sulle modalità di assistenza.

Le persone non vedenti hanno la possibilità di far accedere gratuitamente sui treni i loro cani-guida.

A bordo del treno, Trenitalia garantisce il servizio di ristorazione sul posto, se richiesto, l'assistenza per gli spostamenti a bordo e per l'apertura della porta all'arrivo del treno, ove possibile. Sono, inoltre, fornite le informazioni necessarie per evitare i rischi derivanti dalla disabilità o difficoltà motoria nella discesa del treno.

4.4 Modalità di richiesta dell'assistenza in stazione da parte delle persone a mobilità ridotta

[Rete Ferroviaria Italiana](#) si occupa del servizio di assistenza mettendo a disposizione vari canali di comunicazione attraverso i quali è possibile richiedere tali servizi, che, come ricordato sopra, è bene richiedere con preavviso.

È possibile eseguire la richiesta attraverso l'applicazione "[Sala Blu online](#)", oppure contattando dalle ore 6:45 alle 21:30 tutti i giorni, festivi inclusi, il numero verde gratuito **800.90.60.60** raggiungibile da telefono fisso oppure il numero nazionale a tariffazione ordinaria **02.32.32.32** raggiungibile da telefono fisso e mobile.

In alternativa è possibile recarsi, dalle ore 6:45 alle 21:30 tutti i giorni, festivi inclusi, presso una delle [Sale Blu](#) presenti nelle stazioni di Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia e

Verona ove è anche possibile reperire informazioni per i servizi di assistenza offerti 24 ore su 24 nelle oltre trecento stazioni italiani aderenti al circuito:

- **1 ora prima** della partenza nella fascia oraria dalle 7:45 alle 22:30, per i collegamenti tra le stazioni principali richiesti telefonicamente o presso le Sale Blu;
- **12 ore prima** della partenza nella fascia oraria dalle 22:31 alle 7:44, per i collegamenti tra le stazioni del circuito di assistenza.

Per assistenza in una delle altre **stazioni del Circuito**:

- **12 ore prima** tenendo in considerazione il periodo di apertura delle Sale Blu (dalle ore 6:45 alle ore 21:30).

In alternativa, per i servizi richiesti tramite e-mail ad una delle 14 Sale Blu, la richiesta va effettuata almeno 24 ore prima del servizio desiderato.

4.5 Sanzioni

L'art. 16 del D.lgs. del 14 aprile 2014 n. 70 ha previsto delle sanzioni in caso di mancata osservanza degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità.

Le sanzioni previste sono:

- **sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro** in caso di inosservanza, da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori di stazione, dei venditori di biglietti e dei tour operator, degli obblighi riguardanti le prenotazioni e le vendite dei biglietti, le informazioni e l'accessibilità al trasporto ferroviario, l'assistenza nelle stazioni e a bordo di persone con disabilità e con mobilità ridotta.
- **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro** da parte delle imprese ferroviarie e/o dei gestori di stazione in caso di mancato o non conforme adeguamento alle STI previste a tutela dell'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone a mobilità ridotta.

4.6 Altre agevolazioni per il trasporto ferroviario: la Carta Blu

Le persone con disabilità titolari dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione residenti in Italia possono richiedere la **"Carta Blu"**.

Si tratta di una tessera nominativa che ha una validità di 5 anni e che dà diritto a



particolari agevolazioni, anche sull'acquisto dei biglietti.

La Carta, infatti, consente al titolare di usufruire della gratuità del viaggio per il proprio accompagnatore acquistando così un solo biglietto, alla tariffa standard intera prevista per il treno utilizzato valido per due persone. Nel caso di utilizzo di servizio in vettura letto o cuccetta è dovuto anche il pagamento di un biglietto di cambio servizio a prezzo intero.

Se il titolare della Carta Blu è un bambino da 0 a 15 anni non compiuti, per i viaggi sui treni nazionali, il biglietto viene emesso con lo sconto del 50%, fermo restando l'applicazione della gratuità o del prezzo ridotto previsto per l'accompagnatore. L'accompagnatore deve essere maggiorenne.

Per maggiori informazioni è possibile consultare [questo](#) link.

4.7 Modalità di richiesta della Carta Blu

La Carta Blu viene rilasciata gratuitamente **presso le più grandi stazioni** (tra cui Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona) a seguito della presentazione di una copia del documento di riconoscimento e del certificato di invalidità civile.

Per ottenere il rilascio della Carta è necessario compilare un apposito modulo e consegnarlo insieme al proprio documento di identità e copia della certificazione rilasciata dalle competenti Commissioni Mediche attestante il possesso del requisito del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o comunicazione (per maggiori informazioni è possibile consultare la *Guida su Invalidità civile, stato di handicap e disabilità, Disability Card*).

In alternativa al certificato è possibile allegare anche la tessera di esenzione al ticket sanitario riportante il codice C02.

Per le persone cieche, in alternativa a quanto previsto nel punto precedente, può essere fornita anche copia della certificazione di riconoscimento della cecità assoluta/totale attestata dalle competenti Commissioni Mediche ASL o INPS.

Le persone sorde possono consegnare copia della certificazione rilasciata da parte delle ASL o dell'INAIL.

Ove nel verbale di invalidità sia indicata una data in cui l'interessato dovrà sottoporsi nuovamente a visita per accertare la permanenza dei requisiti (c.d. "revisione"), la Carta riporterà la medesima scadenza indicata per la visita, in ogni caso mai superiore a cinque anni.

Se dalla documentazione, invece, si evince una invalidità permanente, la Carta Blu riporterà la lettera "P", e allo scadere dei 5 anni, nel caso di richiesta di rinnovo, non

sarà necessario presentare nuovamente la documentazione attestante la titolarità all'indennità di accompagnamento.

4.8 Agevolazioni tariffarie per le persone cieche

La persona non vedente totale o parziale (residuo visivo inferiore ad un decimo) che viaggia da sola, fermo restando il diritto a portare con sé il proprio cane guida senza maggiorazioni, ha diritto ad una **riduzione del 20% sulla tariffa ordinaria**, a cui, comunque, va aggiunto il cambio servizio a prezzo intero se viaggia sui treni Intercity, Intercity notte, Freccia Bianca, Frecciarossa e Frecciargento, o di cuccette e vagoni letto. Se, invece, è accompagnata da altra persona, potrà acquistare al prezzo di un biglietto un titolo di viaggio valido per entrambi.

In caso di utilizzo di treno, Frecciabianca, Frecciarossa e Frecciargento o di servizio cuccette o vagoni letto, viene emesso un unico biglietto, valido per due persone, il cui importo è pari alla somma dei prezzi di un biglietto Base (di 1^a o 2^a classe o per i livelli di servizio 1^a Business, 2^a Premium o 2^a Standard) e di un cambio servizio (per il servizio cuccetta o vagoni letto il cambio servizio ha un prezzo fisso, per gli altri treni il cambio servizio è pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC e quelli per il treno di categoria superiore con cui intendi viaggiare).

Anche in tal caso, per i viaggi sui treni nazionali, se il titolare della Concessione è un bambino da 0 a 15 anni non compiuti, il biglietto viene emesso con lo sconto del 50%, fermo restando l'applicazione della gratuità o del prezzo ridotto previsto per l'accompagnatore. L'accompagnatore deve essere maggiorenne.

Per ottenere gli sconti sopra indicati è necessario esibire all'atto dell'acquisto del biglietto la tessera del modello 28/C sono rilasciati dalle Associazioni **UIC** (Unione Italiana Ciechi), **ANPVI** (Associazione Nazionale Privi della Vista), **AICG** (Associazione Italiana Ciechi di Guerra), senza vincolo di tesseramento alle stesse presentando il certificato medico attestante la condizione di disabilità visiva, ed un documento di riconoscimento.

CAPITOLO V - AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AEREO

5.1 Regolamento europeo n. 1107/2006

Il Regolamento europeo n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 *“relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo”* (consultabile [qui](#)) prende le mosse dalla considerazione che deve essere riconosciuto a tutte le persone con disabilità e con mobilità ridotta dovuta all'età, alla disabilità anche di tipo intellettuale, o a qualunque altro fattore, il diritto a viaggiare in aereo in condizioni simili a quelle di tutti i cittadini in virtù del diritto alla libertà di circolazione, di scelta e non discriminazione.

A tal fine è previsto nel Regolamento un insieme di regole volte a tutelare le persone con disabilità dalla discriminazione e garantire loro assistenza in arrivo, in partenza e transito presso gli aeroporti europei o in alcuni casi anche per il rientro da paesi terzi verso aeroporti europei.

L'art. 3 del Regolamento pone le seguenti regole o divieti ponendo principalmente in capo ai **gestori aeroportuali e ai vettori** l'onere di garantire l'assistenza e misure necessarie alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta:

1. Divieto di rifiutare la prenotazione, l'imbarco, il trasporto di una persona con disabilità da parte della compagnia aerea, di un suo agente o dell'operatore turistico

Tali soggetti non potranno mai rifiutare il trasporto a meno che non vi siano giustificati motivi di sicurezza o particolari dimensioni dell'aeromobile. Tale deroga è consentita, comunque, solo ove non sia possibile adottare soluzioni alternative. È prescritto, infatti, che il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico compiono sforzi ragionevoli per proporre un'alternativa accettabile alla persona in questione. Ove non sia possibile, per i motivi sopra indicati, garantire il trasporto, dovrà essere riconosciuto alla persona interessata il rimborso del prezzo pagato o un volo alternativo.

Si ritiene che, comunque, continui ad essere in vigore, per gli aeromobili battenti bandiera italiana, il concomitante art. 192 del codice della navigazione che così prevede: *“Imbarco di passeggeri infermi – L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo è sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti da regolamenti speciali. A norma dei regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorità, l'imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente.”*

Ecco perché al passeggero che segnalasse la propria disabilità e richiedesse l'assistenza, potrebbe essere sollecitata dalle compagnie aeree anche la

presentazione di un modulo sanitario contenente informazioni strettamente personali, quali la diagnosi della malattia (con indicazione se infettiva o trasmissibile) ed i trattamenti somministrati. Il medico compilante tale modulo deve dichiarare che il passeggero è fisicamente idoneo a intraprendere il viaggio aereo, non è contagioso, né affetto da malattie che possano causare disagio o disturbo agli altri passeggeri.

2. Designazione dei punti di arrivo e di partenza

Il gestore aeroportuale deve individuare i punti di arrivo e di partenza ove le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta possano agevolmente annunciare il proprio arrivo in aeroporto e chiedere assistenza. Tali punti devono essere segnalati in modo chiaro e vi sono messe a disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base sull'aeroporto. Si ritiene che la dicitura “formati accessibili” sia da intendere anche con riferimento alle esigenze di facilitazione della lettura e comprensione da parte di persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo.

3. Notifica del tipo di assistenza richiesta 48 ore prima della partenza

Analogamente al trasporto ferroviario, anche nel trasporto aereo è richiesta la massima collaborazione a parte di tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione del servizio di trasporto aereo.

È richiesto, in particolare, che il vettore aereo, il suo agente o l'operatore che turistico riceve una notifica di richiesta di assistenza (che dovrebbe essere trasmessa almeno quarantotto ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata) trasmetta **le informazioni in questione almeno trentasei ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito e al vettore aereo effettivo**. Se non è possibile rispettare le tempistiche sopra indicate, in ogni caso le informazioni sono trasmesse prima possibile.

La persona che necessita dell'assistenza deve presentarsi all'orario stabilito in aeroporto, al punto di arrivo situato all'interno del perimetro aeroportuale. Qualora non le venga indicato l'orario essa dovrà, in ogni caso presentarsi almeno due ore prima dell'orario previsto per la partenza.

Anche in assenza di preventiva notifica, il vettore aereo, comunque, dovrà compiere tutti gli sforzi ragionevoli per offrire assistenza alla persona che ne abbia necessità, in modo tale da garantirle la possibilità di prendere il volo.

4. Aiuto ed assistenza negli spostamenti all'interno dell'aeroporto e dentro l'aeromobile

I gestori aeroportuali devono garantire alle persone con disabilità o mobilità ridotta di spostarsi all'interno dell'aeroporto (garantendo anche nell'utilizzo delle varie infrastrutture aeroportuali, nel *check-in* e presso le postazioni di controllo) devono fornire assistenza durante l'imbarco e lo sbarco (da effettuare con carrelli elevatori adeguati e con priorità rispetto agli altri passeggeri) occupandosi anche

della gestione del bagaglio a bordo e dei bagagli in stiva. Devono anche provvedere a fornire l'assistenza per recarsi ai servizi igienici.

5. Gestione accompagnatori delle persone con disabilità o mobilità ridotta e delle attrezzature

I gestori aeroportuali devono garantire, alla persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta assistita da un accompagnatore, di potere ricevere, qualora richiesta, l'assistenza del proprio accompagnatore per la necessaria assistenza in aeroporto nonché per l'imbarco e lo sbarco. I gestori, inoltre, devono occuparsi di gestire a terra di tutte le necessarie attrezzature per la mobilità, comprese le sedie a rotelle elettriche (previo preavviso di 48 ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose) provvedendo, ove fattibile, alla sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita

6. Gestione cani da assistenza riconosciuti

I gestori devono garantire l'assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, e i vettori aerei devono, a loro volta, garantire il trasporto in cabina di tali animali, nel rispetto della regolamentazione nazionale. Possibilità di portare in cabina il **cane-guida** e di far sistemare nella stiva i propri **apparecchi medici** e **sedie a rotelle**. Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno.

7. Diritto ad avere informazione adeguata e con linguaggio comprensibile sulle misure di sicurezza previste per il volo

La comunicazione delle informazioni sui voli deve essere in formato accessibile.

5.1.1 Reclami

Nel caso di mancata o non adeguata assistenza, il passeggero con disabilità può presentare eventuali richieste risarcitorie alle compagnie aeree (relative alla prenotazione/acquisto e per la mancata assistenza a bordo) e/o alle Società di gestione degli aeroporti interessati (per la mancata o inadeguata assistenza a terra).

In ogni caso, il passeggero con disabilità può presentare reclamo all'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), individuato con DM 24 luglio 2007 n. 107/T, quale organismo responsabile per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta nel trasporto aereo e può sanzionare i soggetti risultati inadempienti. Il reclamo può essere inviato direttamente all'ENAC utilizzando un apposito modulo online (consultabile [qui](#)).

In alternativa, i reclami possono essere inviati alla Funzione Organizzativa Carta dei Diritti e Qualità dei Servizi Aeroportuali ENAC (per posta all'indirizzo Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma oppure via e-mail all'indirizzo pax.disabili@enac.gov.it)

agli Organismi degli Stati dell'Unione europea, della Norvegia, dell'Islanda e della Svizzera per i voli in partenza e arrivo in quegli Stati.

Le conclusioni degli accertamenti effettuati dall'ENAC verranno comunicate al passeggero.

Gli accertamenti, ove sussista una situazione illegittima (dovuta, ad esempio, ad una negata prenotazione, negato imbarco, negata informazione, di mancata designazione dei punti di arrivo e di partenza, di mancata assistenza da parte del gestore, di mancata formazione del personale, di mancata assistenza da parte dei vettori aerei) possono dare luogo all'applicazione di una sanzione, come previsto dal D.lgs. n. 24/2009, che disciplina le sanzioni correlate alle violazioni del Regolamento europeo relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

A seconda delle violazioni commesse, le compagnie aeree o le società di gestione degli aeroporti possono pagare sanzioni pecuniarie che ammontano da 2.500 a 120.000 euro.

5.2 Regolamento europeo n. 181/2011

Il Regolamento europeo n. 181/2011 (consultabile [qui](#)), relativo ai diritti di tutti i passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ferroviario ed entrato in vigore il 1° marzo 2013, afferma che *“i servizi di trasporto di passeggeri effettuati con autobus dovrebbero essere a beneficio di tutti i cittadini. Di conseguenza, le persone con disabilità o a mobilità ridotta dovuta a disabilità, all'età o ad altri fattori dovrebbero avere la possibilità di usufruire dei servizi di trasporto effettuato con autobus a condizioni che siano comparabili a quelle godute dagli altri cittadini. Le persone con disabilità o a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini in relazione alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione”*.

Il Regolamento richiama l'art. 9 della CRPD per ribadire il diritto all'accessibilità e l'esigenza di stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio in favore di persone con disabilità o a mobilità ridotta dovuta all'età, alla disabilità anche di tipo intellettuale, o a qualunque altro fattore, così come anche per riaffermare l'esigenza di progettare o ristrutturare le stazioni tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Il Regolamento individua i diritti delle persone con disabilità e con mobilità ridotta che viaggiano a bordo degli autobus all'interno dell'Unione europea ponendo i seguenti divieti o obblighi in capo ai vettori:

1. Garanzia di accesso al trasporto senza oneri aggiuntivi

I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici non possono chiedere alle persone con disabilità o alle persone con mobilità ridotta di pagare un costo

aggiuntivo per le prenotazioni e i biglietti. Essi non sono autorizzati a rifiutare una prenotazione, fornire un biglietto o accettare a bordo passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta. Le eccezioni sono consentite qualora il trasporto di queste persone non sia conforme alla legislazione applicabile sulla loro sicurezza. In ogni caso i vettori e gli enti di gestione delle stazioni sono tenuti a fornire informazioni riguardo il **motivo del rifiuto** di una prenotazione o di un imbarco e informare la persona con disabilità o a mobilità ridotta qualsiasi servizio alternativo accettabile gestito dal vettore.

Se i problemi, per i quali al passeggero in questione è stata rifiutata una prenotazione o l'imbarco, possono essere risolti dalla presenza di una persona in grado di fornire l'assistenza necessaria, il passeggero può chiedere di essere accompagnato da una persona di sua scelta. L'accompagnatore è trasportato gratuitamente e, se possibile, siede accanto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta.

2. Informazioni adeguate e accessibili

L'art. 11 del Regolamento prevede che i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici garantiscano che tutte le informazioni generali pertinenti relative al viaggio e alle condizioni del trasporto (incluse quelle su eventuali ritardi o cancellazioni) **siano disponibili in formati adeguati e accessibili per le persone con disabilità o a mobilità ridotta** comprese, se del caso, le prenotazioni e informazioni in linea. Le informazioni sono distribuite materialmente su richiesta del passeggero.

L'art. 16 del Regolamento prevede che i vettori, e se è il caso anche i gestori delle stazioni siano adeguatamente formati per potere fornire adeguata assistenza alle persone con disabilità (a tal fine, fare riferimento all'All. II del Regolamento).

3. Accessibilità e assistenza speciale

In collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità o a mobilità ridotta, i vettori e gli enti di gestione delle stazioni stabiliscono, se opportuno attraverso le loro organizzazioni, **condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta**.

Nel caso di servizi di trasporto regolari a lungo termine, i vettori e gli enti di gestione delle stazioni devono fornire, nell'ambito delle rispettive competenze, l'assistenza gratuita alle persone con disabilità e a mobilità ridotta al fine di garantirne l'accessibilità. Quest'ultime devono notificare al vettore le loro necessità specifiche almeno 36 ore prima dell'effettiva necessità dell'assistenza, e devono presentarsi al punto indicato della stazione degli autobus all'ora convenuta prima dell'orario di partenza e comunque almeno 60 minuti di anticipo (salvo diverse indicazioni dei singoli vettori o operatori).

L'All. I del Regolamento elenca le singole misure di assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta suddividendole in assistenza nelle stazioni e assistenza a bordo.

4. **Risarcimento per perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità**

Nel caso in cui un vettore o l'ente gestore della stazione abbia causato la perdita o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità (es. sedie a rotelle), deve pagare un risarcimento corrispondente al valore di sostituzione dell'attrezzatura in questione o i costi di riparazione (se la riparazione dell'attrezzatura è possibile).

5. **Adeguate formazione del personale coinvolto nel servizio per favorire condizioni di trasporto non discriminatorie**

Per garantire il trasporto in autobus delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, è necessario che sia il personale conducente e sia il personale non conducente venga formato in materia di sensibilizzazione alla disabilità fisica, sensoriale, nascoste o di apprendimento.

5.2.1 Sanzioni in caso di inadempienze

Con D.lgs. n. 169/2014, recante *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus”*, è stato disciplinato l'ambito sanzionatorio correlate alle violazioni del Regolamento europeo relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

Di seguito se ne indicano alcune, in particolare:

- In caso di **rifiuto di accettare una prenotazione, di emettere o fornire un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta**, il vettore, operatore turistico o agente di viaggio sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Tale sanzione si applica anche quando l'accompagnatore non è trasportato gratuitamente.
- Nel caso in cui, contravvenendo al divieto posto dal regolamento, vengano offerte alle persone con disabilità o a mobilità ridotta **prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi** è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro.
- In **mancanza di condizioni di accesso non discriminatorie**, da stabilire in collaborazione con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro.
- Una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro è applicata ove il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della Stazione **non mettono a disposizione le informazioni sulle condizioni di accesso non discriminatorie al pubblico**. Le informazioni sulle condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, inoltre, devono essere **materialmente messe a disposizione del passeggero su sua richiesta**, anche in tal caso, ove i

soggetti preposti contravvengano al divieto, è prevista l'applicazione di una sanzione da 150 a 1.500 euro.

- **Se non viene garantita la disponibilità delle informazioni generali e delle condizioni di trasporto** su richiesta del passeggero **in formati adeguati ed accessibili** alle persone con disabilità o a mobilità ridotta la sanzione sarà da 150 a 1.500 euro.
- Per quanto riguarda i servizi di assistenza, ove il vettore, l'ente di gestione della stazione, l'agente di viaggio o l'operatore turistico **violino gli obblighi sulle condizioni di prestazione dell'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta** (adozione di misure necessarie al ricevimento delle notifiche di richiesta di assistenza, assistenza finalizzata a salire a bordo del servizio in partenza, prendere il servizio in coincidenza o scendere dal servizio in arrivo per il quale è acquistato il biglietto, designazione punto di arrivo) la sanzione andrà da 150 a 900 euro.

5.2.2 Reclami

L'art. 26 prevede che i vettori istituiscano un sistema per il trattamento dei reclami relativi alla violazione degli obblighi del Regolamento.

Il successivo art. 27 prescrive la trasmissione del reclamo al vettore entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame. Il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i tre mesi dal ricevimento del reclamo.

L'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 181/2011 prevede la possibilità di presentare un reclamo, conformemente a quanto stabilito dalla normativa nazionale.

L'**Autorità di regolazione dei trasporti**, organismo nazionale responsabile della corretta applicazione dei Regolamenti comunitari in materia di diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nel trasporto effettuato con autobus, e nel trasporto via mare e per vie navigabili interne, **è, in Italia, l'organismo competente a ricevere i reclami**. Il passeggero che ritenga che si sia verificata una violazione deve, comunque, inoltrare preventivamente il reclamo direttamente all'impresa che ha emesso il titolo di viaggio, come specificato sopra.

Con il decreto che ha disciplinato l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza del Regolamento (DL n. 169/2014) è stato, inoltre, previsto, ma solo per i servizi regolari di competenza regionale e locale, che i reclami possano essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni

elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni alla suddetta Autorità.

Con successivo Decreto del MIT del 9 ottobre 2015 (consultabile [qui](#)) sono, quindi, state individuate alcune strutture regionali deputate a ricevere i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai servizi svolti mediante autobus di competenza regionale e locale.

CAPITOLO VI - AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI TRASPORTO VIA MARE E VIE NAVIGABILI INTERNE

Il Regolamento (UE) n. 1177/2010 (consultabile [qui](#)) relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne riconosce tali diritti a tutti i passeggeri, inclusi i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta dovuta all'età, alla disabilità anche di tipo intellettuale o a qualunque altro fattore, che viaggiano via mare e per vie navigabili all'interno dell'Unione europea. Nelle premesse, infatti, è precisato che le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, in tali circostanze, hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini per quanto riguarda la libera circolazione, la libertà di scelta e la non discriminazione ricordando che, in ossequio all'art. 9 della CRPD, deve essere garantita la possibilità di viaggiare via mare e per vie navigabili interne alle persone con disabilità o mobilità ridotta, a condizioni simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, dovendo tener conto delle esigenze delle persone con disabilità in occasione di costruzione o ristrutturazione di porti e terminal, e stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio.

1. Garanzia di accesso al trasporto senza oneri aggiuntivi

Analogamente a quanto avviene nel settore ferroviario, aereo e nei trasporti su strada, anche in caso di trasporto via mare o vie navigabili interne, è vietato al vettore, all'agente di viaggio o un operatore turistico di rifiutarsi di accettare una prenotazione, emettere o fornire altrimenti un biglietto o imbarcare una persona unicamente per motivi di disabilità o di mobilità ridotta. È possibile, comunque, che venga chiesto, per motivi di sicurezza, che la persona sia accompagnata da un'altra persona che non pagherà il costo del biglietto.

Vi sono solo alcune eccezioni che possono legittimare il rifiuto ad emettere il biglietto o prenotazione a rifiutare l'imbarco, che ricorrono solo in situazioni in cui si debba privilegiare la sicurezza in virtù di disposizioni internazionali o nazionali, ma in ogni caso, ove venga rifiutata una prenotazione o un biglietto i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici compiono tutti gli sforzi ragionevoli per proporre alla persona in questione un'alternativa di trasporto accettabile con un servizio passeggeri o una crociera gestiti dal vettore.

Ove, infine, sia negato l'imbarco, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici danno alla persona la possibilità di scegliere tra il diritto al rimborso e il trasporto alternativo (sempre nel rispetto degli obblighi in materia di sicurezza).

I motivi del rifiuto di cui sopra sono comunicati alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta, se richiesto, anche per iscritto entro cinque giorni.

Non è, inoltre, possibile prevedere costi aggiuntivi nei biglietti o prenotazioni per le persone con disabilità o mobilità ridotta. (All. I al Regolamento n. 1177/2010).

2. Accessibilità e assistenza speciale

In collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta, i vettori e gli operatori dei terminali, se opportuno attraverso le loro organizzazioni, stabiliscono o predispongono condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e delle persone che le accompagnano. Le condizioni di accesso sono comunicate su richiesta agli organismi nazionali preposti all'esecuzione. (All. II e III al Regolamento n. 1177/2010).

L'assistenza è garantita a condizione che il vettore o l'operatore del terminale sia informato, con ogni mezzo disponibile, anche per via elettronica o via SMS, della necessità di assistenza della persona almeno quarantotto ore prima che l'assistenza stessa si renda necessaria anche con la specifica indicazione dei servizi richiesti o esigenze di sistemazione avendo in ogni caso diritto di portare a bordo il proprio cane di assistenza riconosciuto e di tenerlo con sé. Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi. Il passeggero deve ricevere la conferma dell'avvenuta notifica.

La persona fruitrice del servizio dovrà presentarsi con anticipo, all'orario indicato, e in ogni caso almeno sessanta minuti prima dell'orario di partenza (salvo diverse indicazioni dei singoli vettori o operatori).

Anche in tale contesto è prevista la formazione per coloro che, a bordo o meno dei mezzi, forniscono assistenza alle persone con disabilità o mobilità ridotta. (All. II e III al Regolamento n. 1177/2010).

3. Informazioni adeguate e accessibili

Le condizioni d'accesso non discriminatorie sono messe a disposizione del pubblico dai vettori e dagli operatori dei terminali fisicamente o su internet, in formati accessibili su richiesta e nelle stesse lingue in cui l'informazione è normalmente fornita a tutti i passeggeri prestando particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta.

I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici garantiscono che tutte le informazioni pertinenti, comprese prenotazioni e informazioni on line, relative alle condizioni del trasporto, le informazioni sul viaggio e le condizioni d'accesso, su eventuali cancellazioni o ritardi **siano disponibili in formati adeguati e accessibili per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta**. Le persone bisognose di assistenza ricevono conferma di tale assistenza attraverso gli altri mezzi disponibili, anche in forma elettronica o via SMS.

4. Risarcimento per perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità

Il vettore e l'operatore del terminale sono responsabili in caso di perdita o danneggiamento di attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche, usate da persone con disabilità o da persone a mobilità ridotta, se l'evento dannoso è imputabile a colpa o negligenza del vettore o dell'operatore del

terminale. La colpa o la negligenza del vettore si presume quando i danni sono stati causati da un incidente marittimo.

Il risarcimento dovuto è pari al valore di sostituzione dell'attrezzatura in questione o ai costi di riparazione.

Il Regolamento prescrive l'adozione di ogni sforzo per fornire rapidamente un'attrezzatura temporanea sostitutiva, che rappresenta un'alternativa adeguata.

6.1 Sanzioni in caso di inadempienze

Con D.lgs. n. 129/2015 (consultabile [qui](#)), recante “*Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne*”, è stato disciplinato l'ambito sanzionatorio correlate alle violazioni del Regolamento europeo relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato via mare o altre vie navigabili.

Di seguito se ne indicano alcune:

- in caso di **rifiuto di accettare una prenotazione, di emettere o fornire un biglietto o di imbarcare una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta**, il vettore, operatore turistico o agente di viaggio sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Tale sanzione si applica anche quando l'accompagnatore non è trasportato gratuitamente.
- nel caso in cui, contravvenendo al divieto posto dal regolamento, vengano offerte alle persone con disabilità o a mobilità ridotta **prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi** è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro;
- in **mancanza di condizioni di accesso non discriminatorie**, da stabilire in collaborazione con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro.
- Una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro è applicata ove il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della Stazione **non mettono a disposizione le informazioni sulle condizioni di accesso non discriminatorie al pubblico**. Le informazioni sulle condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, inoltre, devono essere **materialmente messe a disposizione del passeggero su sua richiesta** anche in tal caso, ove i soggetti preposti contravvengano al divieto, è prevista l'applicazione di una sanzione da 150 a 1.500 euro.
- **Se non viene garantita la disponibilità delle informazioni generali e delle condizioni di trasporto** su richiesta del passeggero **in formati adeguati ed accessibili** alle persone con disabilità o a mobilità ridotta la sanzione sarà da 150 a 1.500 euro.

- Per quanto riguarda i servizi di assistenza, ove il vettore, l'ente di gestione della stazione, l'agente di viaggio o il tour operator **violino gli obblighi sulle condizioni di prestazione dell'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta** (adozione di misure necessarie al ricevimento delle notifiche di richiesta di assistenza, assistenza finalizzata a salire a bordo del servizio in partenza, prendere il servizio in coincidenza o scendere dal servizio in arrivo per il quale è acquistato il biglietto, designazione punto di arrivo) la sanzione andrà da 150 a 900 euro.

6.2 Reclami

L'art. 24 prescrive ai vettori e gli operatori dei terminali di istituire un meccanismo accessibile per il trattamento dei reclami in ordine ai diritti e agli obblighi contemplati dal Regolamento. Anche in tal caso è prevista la possibilità per il passeggero di presentare un reclamo al vettore o all'operatore del terminale entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l'operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame, dovendo, in ogni caso fornire un riscontro entro il termine massimo di due mesi dal ricevimento del reclamo stesso.

L'art. 25, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 prevede la possibilità di presentare un reclamo all'autorità individuata dalla normativa nazionale. Come anticipato nel precedente capitolo, in Italia, l'organismo nazionale responsabile della corretta applicazione dei Regolamenti comunitari in materia di diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nel trasporto effettuato con autobus, e nel trasporto via mare e per vie navigabili interne **e competente a ricevere i reclami** è l'**Autorità di regolazione dei trasporti**. Il passeggero che ritenga che si sia verificata una violazione, è tenuto ad inviare, in prima istanza, un reclamo all'impresa che ha emesso il titolo di viaggio, come specificato sopra. Ove il reclamo non riceva risposta o quest'ultima non sia soddisfacente sarà quindi possibile rivolgersi in seconda istanza direttamente all'autorità.

Con il decreto che ha disciplinato l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza del regolamento (DL n. 129/2015) è stato, inoltre, previsto, ma solo per i servizi regolari di competenza regionale e locale, che i reclami possano essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni alla suddetta Autorità.

Con successivo Decreto del MIT del 5 giugno 2017 (consultabile [qui](#)) sono, quindi, state individuate alcune strutture regionali deputate a ricevere i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di competenza regionale e locale.

Per scaricare questi contenuti

Inquadra il QR-CODE con il tuo smartphone
e scarica la versione online



